

ANALISI TERRITORIALE E GESTIONE DEL RISCHIO: LA TUTELA DELL'AMBIENTE ATTRAVERSO L'ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Giuseppe Di Marco*, Paola Di Toppa*, Daria Vagaggini*

*APAT, via Vitaliano Brancati 48, 00144 ROMA

ditoppa@apat.it

1. SOMMARIO

L'articolo affronta il problema della gestione del rischio ambientale, derivante dalla presenza di impianti a Rischio di Incidente Rilevante (ex DLgs 334/99), nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale. L'argomento approfondito rappresenta un esempio specifico della tematica relativa all'armonizzazione della pianificazione territoriale ordinaria con la pianificazione d'emergenza, cioè con l'insieme dei piani e programmi di protezione civile e dei piani di prevenzione di rischi istituiti da leggi specifiche (nucleare, idrogeologico, rischio di incidente rilevante, ecc) e in linea ancora più generale esso può essere inserito all'interno del dibattito sviluppatosi a partire dagli anni '80 inerente la problematica dell'armonizzazione della pianificazione territoriale con la pianificazione di settore.

Attraverso una lettura critica del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/05/01 l'articolo analizza il metodo valutativo della compatibilità ambientale di un territorio proposto dal legislatore ed esamina l'applicazione di tale provvedimento ad un caso di studio: la provincia di Modena.

Nella prima parte del lavoro è presentata la problematica generale dell'armonizzazione della pianificazione e successivamente è affrontato il tema specifico per gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (di seguito RIR).

Dopo un inquadramento normativo in materia di stabilimenti a RIR, volto a chiarire gli strumenti di pianificazione e programmazione applicabili in tale ambito, viene sviluppata l'analisi del metodo di valutazione della compatibilità ambientale proposto dal DM 09/05/01. Successivamente viene esaminata, l'applicazione realizzata dalla provincia di Modena, e vengono formulate osservazioni che potranno fornire in futuro interessanti spunti per il miglioramento della pianificazione in un'ottica di tutela ambientale.

2. INTRODUZIONE

La consapevolezza dell'esistenza di fonti di rischio ambientale sul territorio nazionale ha posto all'attività di gestione del territorio nuovi problemi da affrontare, nonché nuovi traguardi da raggiungere. La presa di coscienza delle eventuali conseguenze negative che particolari tipologie di attività antropiche possono avere sull'ambiente impone, infatti, alle amministrazioni pubbliche e agli esperti del settore, l'elaborazione di nuovi criteri di pianificazione territoriale per una corretta ed efficiente gestione delle emergenze ambientali e per la programmazione e pianificazione di attività volte alla previsione e prevenzione delle stesse.

La gestione delle attività di rischio, che ha prodotto l'insieme dei piani e programmi di protezione civile e dei piani di prevenzione di rischi istituiti da leggi specifiche, d'altra parte, è chiamata a misurarsi con il problema del rischio ambientale ed ad armonizzarsi con la pianificazione territoriale di coordinamento.

Il presente lavoro è stato sviluppato all'interno di uno studio condotto dal Servizio Emergenze Ambientali dell'APAT (Settore Studi e Valutazioni) inerente le problematiche relative all'armonizzazione della pianificazione territoriale con la pianificazione delle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. Obiettivo prioritario di tale studio è la tutela dell'ambiente all'interno dei processi di pianificazione, con lo scopo di proporre, in un immediato futuro, una strategia ambientale integrata nella gestione del territorio. In particolare risulta fondamentale capire come il settore emergenziale (insieme delle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio) interpreti il rischio ambientale derivante dallo svolgimento di alcune attività antropiche (es. rischio chimico-industriale, rischio trasporti ecc.) e parallelamente come la presenza di tali attività venga gestita a livello di elaborazione di piani da parte degli enti territoriali preposti chiamati con DLgs 267/2000 a gestire in modo integrato le problematiche territoriali [1].

Nell'ambito di una problematica così ampia si è scelto di approfondire la tematica relativa al Rischio di Incidente Rilevante (di seguito abbreviato con RIR), essendo questa una questione di notevole interesse a livello nazionale ed internazionale [2] [3] [4]. La presenza di stabilimenti a RIR offre la possibilità di valutare i rischi ambientali derivanti da una specifica attività antropica, rendendo la dimensione del problema più circoscritta e quindi più facilmente indagabile.

La scala di studio scelta è quella provinciale in quanto l'analisi di rischio può essere ben calibrata a questo livello, elemento evidenziato anche dalla normativa vigente (DLgs 112/98) che attribuisce alla provincia le

competenze per la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza (ex art 14 L 225/92), sulla base degli indirizzi regionali. Inoltre la provincia deve provvedere all'attuazione del decreto ministeriale 09/05/01. L'armonizzazione della pianificazione territoriale con le attività di gestione dei rischi, al fine di garantire un'adeguata tutela ambientale, diventa quindi una necessità in ambito provinciale.

L'analisi del caso di studio ha permesso di esaminare specifici problemi applicativi, relativi essenzialmente all'individuazione della vulnerabilità ambientale del territorio esaminato e alla caratterizzazione del danno derivante dal rilascio di sostanze pericolose usate o prodotte dagli stabilimenti a RIR.

La risoluzione di questi problemi interesserà in futuro tutti gli enti provinciali sia per l'adeguamento degli strumenti urbanistici (come prevede il DM 09/05/01) che per l'elaborazione dei Piani provinciali d'emergenza (ex art 14 L 225/92, ora di competenza provinciale).

3. COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: DAL DM 9/5/2001 ALLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

3.1 Legislazione vigente in materia di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

La legislazione vigente in materia di stabilimenti a RIR è composta da due tipologie di norme: le norme appartenenti alla prima tipologia sono di carattere specifico ed hanno come ambito di applicazione gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante così come definiti dal DLgs 334/99, quelle appartenenti alla seconda tipologia, invece, regolano le attività di previsione e prevenzione di varie ipotesi di rischio e si applicano anche agli stabilimenti a RIR in quanto compresi nell'ipotesi di rischio chimico-industriale.

Il problema dei possibili eventi incidentali derivanti da determinate attività industriali è stato affrontato, per la prima volta, dalla Dir 82/501/CEE (direttiva Seveso) che, al fine di tutelare la popolazione e l'ambiente, fissa l'attenzione sulla gravità delle conseguenze associate a tali eventi. La direttiva fu recepita in Italia con il DPR 175/88. Ai sensi di tali norme, gli elementi che caratterizzano un'industria a RIR sono l'uso di sostanze pericolose in determinate attività industriali e la possibilità di evoluzione non controllata di un'attività industriale.

Nel 1996 è stata emanata una nuova norma, la Dir 96/82/CE, tuttora vigente, che ha abrogato la direttiva Severo integrando e sviluppato il contenuto di quest'ultima sulla base delle più moderne conoscenze ed esperienze maturate nel sistema dei controlli. L'Italia ha recepito la Dir 96/82/CE (direttiva Severo II) con il DLgs 334/99. Tra le principali novità introdotte da questa norma rispetto al DPR 175/88, che è stato abrogato, ci sono: la connessione degli incidenti rilevanti unicamente alla presenza di determinate sostanze pericolose, l'inserimento delle sostanze pericolose per l'ambiente tra le categorie di pericolosità e l'integrazione della presenza degli stabilimenti a RIR con la pianificazione territoriale con particolare riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli.

Quest'ultima novità introdotta dal DLgs 334/99 è stata resa attuativa con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/05/01 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Il provvedimento si applica agli insediamenti di stabilimenti nuovi, alle modifiche di quelli esistenti ed ai nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

Il 16 dicembre 2003 è stata emanata la Dir 2003/105/Ce, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31/12/03, che modifica la direttiva Seveso II. Tale provvedimento non è ancora stato recepito dalla normativa italiana.

Per quanto concerne le attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, all'interno delle quali, come detto in precedenza, vi è quella di rischio chimico-industriale e quindi il RIR, il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla L 225/92 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*, G.U. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.) e dal DLgs 112/98 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997*). Con la L 225/92 la protezione civile è stata organizzata in Italia come "Servizio nazionale" e sono stati definiti i tipi di eventi ai fini delle attività di protezione civile in base ai quali sono stabiliti i livelli di competenza dal locale al provinciale fino al nazionale.

Le competenze definite da tale Legge sono state successivamente modificate dal DLgs 112/98, che in particolare ne attribuisce di nuove e rilevanti alle province.

3.2 Stato di applicazione della normativa in materia di RIR e della pianificazione territoriale nella provincia di Modena.

Alle province, sulla base di tutte le norme citate nel paragrafo precedente, per quanto riguarda la gestione del rischio derivante dalla presenza degli stabilimenti a RIR, compete:

- L'elaborazione delle Varianti ai PTCP per l'adeguamento previsto dal DM 09/05/01 (ex art. 14 DLgs 334/99).
- L'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di previsione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali di cui alla L 225/92, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi (ex art. 108 DLgs 112/98).
- La predisposizione dei piani provinciali di emergenza di cui alla L 225/92 sulla base degli indirizzi regionali (ex art. 108 DLgs 112/98).

Ulteriori competenze potranno essere attribuite alle province sulla base di norme regionali. L'art. 72 del DLgs 112/98, prevede, infatti, che, subordinatamente al verificarsi di tre condizioni (adozione di una normativa regionale circa l'esercizio delle funzioni, attivazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e stipulazione di un accordo di programma tra Stato e regione), le regioni potranno esercitare le funzioni amministrative attualmente attribuite ad organi statali dal DLgs 334/99 e potranno, di conseguenza, delegare le stesse alle province.

La provincia di Modena:

- ha attivato le proprie competenze sviluppando in maniera integrata la pianificazione d'emergenza (quella cioè che attiene alle attività di protezione civile) e la pianificazione territoriale adeguandola alle predisposizioni del DM 09/05/01 relativo ai requisiti minimi di sicurezza in materia per gli stabilimenti a RIR;
- ha elaborato il Programma di previsione e prevenzione (ex art.13 L 225/92) a partire dal 1996 e in questi ultimi anni si è attivata per l'elaborazione del Piano provinciale d'emergenza (ex art 14 L 225/92, ora di competenza provinciale) [5];
- è inoltre dotata di un'adeguata pianificazione territoriale ed ha adottato la variante al PTCP del 1998 con deliberazione del Consiglio provinciale n°177 del 26/11/2003 inerente le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DM 09/05/01.

3.3 Osservazioni sulla metodologia di valutazione della compatibilità ambientale per l'insediamento di stabilimenti a RIR

Il metodo di valutazione della compatibilità ambientale proposto dal DM 09/05/01 ed applicato nella Variante al PTCP adottata dalla provincia di Modena può essere schematizzato in passi logici che portano alla valutazione finale secondo le fasi di:

- ricerca degli elementi ambientali vulnerabili;
- descrizione dei danni possibili e della pericolosità;
- valutazione della compatibilità vera e propria.

Vediamole nel dettaglio:

Fase I: gli elementi ambientali vulnerabili

Per quanto riguarda gli elementi ambientali vulnerabili il DM 09/05/2001 fornisce solo alcuni criteri per la valutazione della vulnerabilità ambientale ma non descrive un metodo preciso che possa portare ad una categorizzazione delle aree circostanti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Il decreto propone una "suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose", che contiene:

- i beni paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 490/99);
- le aree naturali protette (es. parchi ed altre aree protette in base a disposizioni normative);
- le risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- le risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
- l'uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).

In conformità a tale suddivisione, alla pianificazione territoriale e urbanistica è affidata la ricognizione della presenza degli elementi ambientali vulnerabili "sulla base di specifiche declaratorie di tutela" ovvero "in

base alla tutelabilità di legge”.

L’articolazione del provvedimento offre indicazioni sommarie, che possono risultare eccessivamente generiche in mancanza di una valida pianificazione territoriale. Le indicazioni fornite, infatti, possono essere utilmente impiegate nei casi in cui gli enti preposti alla pianificazione territoriale ed urbanistica abbiano già attivato un virtuoso processo di pianificazione, ed abbiano già indagato in merito alle caratteristiche ambientali del territorio evidenziandone le criticità, ma esse mal si prestano ad indirizzare l’intero processo di indagine in mancanza di studi già sviluppati in tal senso.

Occorre, inoltre, osservare che, quand’anche sul territorio da sottoporre a valutazione fosse stata sviluppata un’adeguata analisi di caratterizzazione dal punto di vista ambientale, permanerebbe ugualmente una certa incertezza nel metodo valutativo da applicare, data dalla difficoltà di valutazione della vulnerabilità ambientale di alcuni elementi presenti sull’area in relazione al tipo di incidente. Difatti, anche nei casi in cui si ha cognizione delle criticità ambientali di un’area, perché individuate all’interno di strumenti di pianificazione di settore, rimane la difficoltà di valutazione delle vulnerabilità ambientali in considerazione della complessità strutturale del bersaglio da indagare (l’ambiente) e delle diverse tipologie incidentali da tenere in considerazione. Tale difficoltà, percepita dal legislatore, viene espressa nel testo del decreto quando si afferma che *“la vulnerabilità ambientale degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce”*. Le osservazioni riportate assistono a due ordini di problemi. Il primo, di natura generale, consiste nella mancanza o nell’inadeguatezza dei dati necessari alla caratterizzazione delle aree in oggetto; il secondo, invece, riguarda più specificamente l’analisi del rischio ed in particolare la valutazione della vulnerabilità delle matrici ambientali di tali aree.

Nella Variante al PTCP di Modena la ricerca degli elementi ambientali vulnerabili si basa su studi ed elaborazioni esistenti, inerenti i caratteri ambientali del contesto provinciale, già sviluppati in sede di pianificazione territoriale. Nel caso particolare, infatti, la provincia è provvista, come accennato in precedenza, di PTCP vigente.

Gli elementi ambientali vulnerabili, definiti *“sistemi, zone ed elementi del territorio provinciale da considerare vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti”* (comma 11 dell’art. 74 delle NTA del PTCP), sono rintracciabili in aree già individuate dal PTCP. Nella Variante il territorio provinciale è suddiviso in 5 categorie in base alla vulnerabilità ambientale:

1. Zone precluse all’insediamento di stabilimenti produttivi
2. Zone precluse all’insediamento di stabilimenti a RIR
3. Zone di tipo A
4. Zone di tipo B
5. Zone idonee

Ogni categoria comprende numerose aree del territorio ad un livello di dettaglio piuttosto fine, derivanti dal PTCP vigente ma anche, dalla pianificazione paesaggistica regionale e da apposite leggi regionali. Come prima accennato, la presenza di un valido PTCP e degli altri elementi è di fondamentale importanza per la valutazione della compatibilità ambientale degli stabilimenti a RIR, in quanto il territorio è ben caratterizzato e conosciuto nelle sue aree vulnerabili e l’integrazione con la problematica connessa al rischio industriale è ovviamente più agevole. La situazione della provincia di Modena non è, purtroppo, analoga in tutto il nostro paese, dagli ultimi dati diffusi infatti dal Ministero dell’Ambiente [6] risulta che su 103 province appena 53 sono dotate di PTCP, 42 lo hanno in elaborazione e per 8 province la situazione è più critica in quanto non hanno ancora avviato l’elaborazione del piano; da segnalare inoltre che a livello di Piani Territoriali Paesaggistici, pur essendo la situazione più confortante, 4 regioni non risultano ancora completamente coperte e nella regione Calabria il Piano non è ancora stato elaborato. La valutazione della vulnerabilità del territorio finalizzata al RIR, essendo il DM 09/05/2001 estremamente generico, deve dunque essere supportata da tutti questi strumenti altrimenti l’applicazione del decreto stesso risulta estremamente complicata e necessita di tempi particolarmente lunghi.

Fase II: le categorie di danno ambientale potenziale

Il decreto attuativo del 09/05/2001 non adotta un approccio quantitativo per la valutazione dei rischi per l’ambiente derivanti da incidenti rilevanti. L’impossibilità di sviluppare una tale tipologia di approccio è imputata all’attuale stato dell’arte in merito alla determinazione a priori degli effetti sull’ambiente in seguito a dispersione di sostanze pericolose. Il provvedimento anche in questo caso propone dunque indicazioni qualitative.

Sono definite due categorie di danno ambientale potenziale:

- Danno significativo: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti

inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;

- Danno grave: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi.

La norma prevede che i gestori degli stabilimenti, sulla base della quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché sulla base delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale, definiscano in relazione al proprio impianto la categoria di danno ambientale potenziale.

La Variante al PTCP di Modena, in applicazione al decreto per articolare più dettagliatamente la categoria di danno significativo, propone una classificazione degli stabilimenti a RIR in funzione delle sostanze pericolose in essi presenti e/o prodotte.

Sono individuate tre classi di pericolosità ambientale con le relative distanze entro le quali calcolare la compatibilità ambientale:

1. Elevata pericolosità ambientale (Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99) (distanza 200 m)
2. Media pericolosità ambientale (Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alla soglia di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della stessa soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99) (distanza 150 m)
3. Bassa pericolosità ambientale (Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29) (distanza 100 m)

La suddivisione proposta offre ai gestori degli stabilimenti una metodologia di classificazione dei danni ambientali di facile applicabilità nonché uno strumento di accertamento rapido, proponendo una triplice distinzione piuttosto efficace, utile anche per gli organi preposti allo svolgimento delle attività di controllo. Pur ritenendo questa soluzione un notevole passo avanti, occorre sottolineare che la Pericolosità ambientale degli stabilimenti a RIR non tiene conto però di tutte le matrici potenzialmente impattabili, infatti il discorso è incentrato esclusivamente sulla pericolosità delle sostanze per l'ambiente acquatico con un'associazione acqua – ambiente che seppur vera può sembrare comunque riduttiva. Classificazioni analoghe alla precedente potrebbero essere estese anche ad altri comparti ambientali che, come l'acqua, rappresentano elementi indispensabili da considerare per garantire una corretta tutela dell'ambiente nel suo complesso. Dall'esperienza del Settore Studi e Valutazioni dell'APAT, che si occupa di predisporre relazioni preliminari o definitive in materia di valutazione e quantificazione del danno ambientale innestate, generalmente, in un procedimento penale, emergono dati interessanti a riguardo. In particolare, i casi di danno ambientale presenti nella banca dati dell'Agenzia sono in tutto 160, a partire dal 1999, il 37% riguarda l'inquinamento di corpi idrici, indubbiamente un'alta percentuale a conferma dell'importanza evidenziata dalla provincia di Modena, il 29% l'inquinamento del suolo, il 15% emissioni in atmosfera, l'11% trasformazioni territoriali, il 7 % alterazioni dell'ecosistema e l'1% altro. E' evidente da quest'analisi che la pericolosità degli stabilimenti a RIR dovrebbe contemplare anche altri comparti per essere esaustiva e di conseguenza considerare anche gli effetti nocivi di sostanze, magari innocue in ambiente acquatico, ma potenzialmente dannose in altri ambiti. Riguardo invece la distanza di verifica della compatibilità ambientale la Variante al PTCP stabilisce dei valori fissi (vedi sopra), ma precisa che la fascia di riferimento può essere estesa in relazione all'area di danno. In base all'esperienza dell'APAT l'estensione del danno ambientale dipende essenzialmente dalla natura del territorio e dal tipo di emissioni, modellizzazioni effettuate sulla diffusione dei contaminanti dimostrano chiaramente che le aree di danno, nella gran parte dei casi, sono estese e quasi mai circoscrivibili alle prime centinaia di metri dalla sorgente. Tale considerazione conduce a pensare che la soluzione di effettuare un'analisi caso specifica avrebbe un miglior potere predittivo, pur rendendosi conto che implicherebbe più tempo e più risorse umane ed economiche.

Fase III: criteri per la valutazione di compatibilità

Il Decreto non esclude casi di particolare complessità per le analisi di vulnerabilità e per la valutazione di compatibilità ambientale e non esclude, inoltre, l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia. Dopo aver attribuito alle autorità preposte alla pianificazione territoriale ed urbanistica il compito della ricerca degli elementi vulnerabili nelle specifiche situazioni del contesto ambientale e dopo aver definito il criterio di classificazione dei danni ambientali potenziali (danno grave e danno significativo), al fine di valutare la compatibilità ambientale il provvedimento ministeriale prevede:

- non compatibile l'ipotesi di danno grave;
- l'introduzione nello strumento urbanistico di *“prescrizioni edilizie ed urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno”* nell'ipotesi di danno significativo.

Il provvedimento ritiene dunque incompatibile con gli elementi ambientali vulnerabili l'ipotesi di danno grave nel caso di stabilimenti di nuovo insediamento. Per quanto riguarda invece le situazioni di danno significativo, gli enti locali sono chiamati a stabilire le misure di mitigazione per la protezione dell'ambiente circostante in sede di elaborazione della strumentazione urbanistica.

Nella fase conclusiva la Variante di Modena propone la seguente valutazione di compatibilità ambientale incrociando le caratteristiche degli stabilimenti a RIR con le aree del territorio vulnerabili nel seguente modo:

1. Elevata pericolosità compatibile con zone idonee e zone di tipo B con restrizioni (sia impiantistiche che territoriali)
2. Media pericolosità compatibile con zone idonee, zone di tipo B e zone di tipo A con restrizioni
3. Bassa pericolosità compatibile con zone idonee, zone di tipo B e A

Tale soluzione integra, mediante una metodologia di facile applicazione, l'analisi territoriale sviluppata in sede di pianificazione ordinaria (PTCP del 1998) con un'analisi di rischio fornendo una più approfondita caratterizzazione del territorio provinciale.

La variante al PTCP, utilizzando la metodologia esposta, verifica la compatibilità ambientale degli stabilimenti di nuovo insediamento e si applica agli stabilimenti esistenti al fine di regolamentare l'insediamento di nuove aree residenziali o infrastrutture attorno ad essi. In questi casi però non è legittimata ad imporre interventi di mitigazione delle incompatibilità esistenti eventualmente riscontrate sul territorio provinciale.

Nel caso in cui sussista incompatibilità ambientale tra impianti esistenti e territorio circostante in assenza di insediamento di nuove strutture, le amministrazioni possono comunque, sulla base di altri strumenti, prescrivere apposite misure al gestore.

In primo luogo il Programma di previsione e prevenzione (ex art.13 L 225/92) insieme al Piano provinciale d'emergenza (ex art 14 L 225/92) può offrire alle amministrazioni locali un valido riferimento metodologico per prescrivere al gestore degli impianti ritenuti pericolosi, sulla base dei propri ordinari poteri di ordinanza, le misure tecniche complementari volte a contenere i rischi.

Tale idoneità dei Piani a giustificare l'adozione di ordinanze di competenza dell'amministrazione dipende dalla circostanza che gli stessi sono finalizzati ad individuare tutti gli elementi a rischio ed a programmare tutte le opere di mitigazione.

In secondo luogo l'art. 14, comma 6 del DLgs 334/99, prevede che, in caso di stabilimenti ubicati vicino a zone di particolare interesse naturale, il gestore debba adottare le misure tecniche atte a contenere i rischi per l'uomo e l'ambiente utilizzando le migliori tecniche disponibili e che i Comuni debbano invitare i gestori a comunicare tali misure all'autorità competente. Tale norma attribuisce pertanto ai Comuni uno specifico potere di prescrivere ai gestori l'attivazione delle citate misure tecniche.

Inoltre, anche in tali casi, a fronte di situazioni in cui emergano rischi per l'uomo e l'ambiente, l'amministrazione comunale potrà attivare i propri ordinari poteri di ordinanza per imporre al gestore apposite prescrizioni e misure inibitorie.

La lettura critica della normativa vigente (DM 09/05/2001) e l'analisi della metodologia applicativa per valutazione della compatibilità ambientale da una parte propone degli spunti interessanti per lo sviluppo della tematica dell'armonizzazione degli strumenti di pianificazione, dall'altra mette in luce dei problemi a cui dovranno far fronte, in un immediato futuro, in applicazione della normativa, tutti gli enti territoriali [7].

4. BIBLIOGRAFIA

- [1] Giuseppe Di Marco, *Ambientalizzazione degli strumenti urbanistici*, IV Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali, Venezia 3-5 aprile 2000.
- [2] APAT e Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, *Mappatura del rischio industriale in Italia*, Roma Rapporto 22 (2002).
- [3] APAT, *Valutazione dell'impatto sull'ambiente degli incidenti rilevanti*, Roma Rapporto 36 (2003).
- [4] Giorgio Cesari, *Pianificazione territoriale ed urbanistica e rischio di incidente rilevante: un anno dopo dall'approvazione del Decreto 9 Maggio 2001 , Il contributo del sistema delle Agenzie ambientali*, Convegno nazionale "Pianificazione del territorio e rischio tecnologico", Roma, 10 ottobre 2002
- [5] Protezione Civile Provincia di Modena, *Le Principali Attività di Protezione Civile della Provincia di Modena*. Quaderni di documentazione ambientale n°18.
- [6] Ministero dell'Ambiente (Pianificazione territoriale e provinciale e rischio idrogeologico, Report aprile 2003.
- [7] Davide De Dominicis, *Il RIR del Comune di Venezia: opportunità e problematiche presentate dal Dm 9 maggio 2001*, Urbanistica DOSSIER, Supplemento al n. 192 di Urbanistica Informazioni (2003)